



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale del Personale Civile

VI Reparto- 16^a Divisione

M_D GCIV

946

Prot.nr. 0035119

del 25-05-2005

PARTENZA



Roma, li

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

OGGETTO: Valutazione dei periodi non coperti da servizio effettivo.
Art. 142 D.P.R. n. 1092/1973.

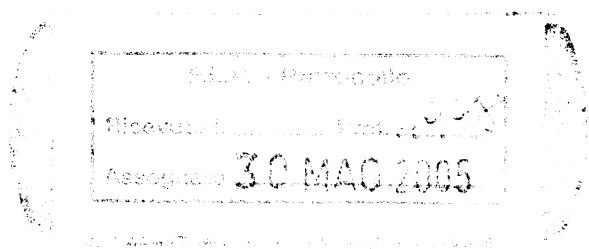
1. Sono pervenute alla Scrivente numerose istanze di personale intese a riscattare il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina in ruolo.

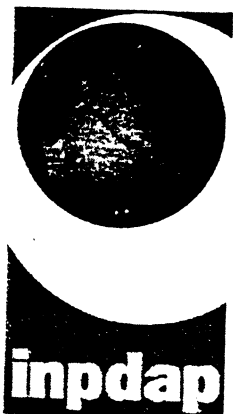
2. Al riguardo, onde assicurare una uniformità di comportamento da parte di tutti gli Organismi competenti, è stato formulato apposito quesito all'INPDAP - Direzione Centrale Pensioni, che, con nota del 04/05/2005(allegata in copia), ha confermato l'orientamento già espresso in materia dalla Sezione del controllo della Corte di Conti con delibera n.108 del 30.05.1996, precisando che la sistemazione contributiva può avvenire immediatamente, senza attendere il collocamento a riposo, sulla base della situazione stipendiale esistente all'atto della domanda.

3. Quanto sopra per opportuna conoscenza e le azioni di rispettiva competenza, con invito,altresì, ad estendere il contenuto della presente circolare e della suddetta nota a tutto il personale civile in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)

Lucidi





istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I - Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dcetrattpensuff1@inpdap.it

Roma, 4 MAG. 2005
Prot. 14581

AL MINISTERO DELLA DIFESA
PERSOCIV - 6 Reparto
Viale dell'Università, 4
00135 ROMA

Rif.to nota 17.3.2005 prot.18791

R.B./56

**OGGETTO: Valutazione dei periodi non coperti da servizio effettivo.
Art.142 D.P.R. 1092/73.**

Si fa riferimento alla nota a margine indicata concernente la valutazione, ai fini di pensione, del periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo dei dipendenti statali.

Al riguardo, si conferma che, ai fini del trattamento di quiescenza di detto personale, la valutazione del periodo di cui trattasi, consentita dall'art.8 del DPR 29 dicembre 1973, n.1092 e da disporsi ai sensi del successivo art.142, va effettuata calcolando l'onere contributivo sulla base dello stipendio percepito dagli interessati alla data di presentazione della relativa istanza.

Ad ogni buon fine si precisa che il criterio per il riconoscimento dei periodi non coperti da servizio effettivo, eseguito ai sensi del citato art.142, è stato più volte oggetto di pronunce della Corte dei Conti in Sezione del controllo.

Infatti, mentre inizialmente i periodi in questione venivano considerati utili in pensione senza alcun obbligo di versamento contributivo, con deliberazione n.1402 del 02.12.1983, l'Organo di controllo ha ritenuto che per operare detto riconoscimento, totale o parziale, occorre un'espressa richiesta formale da parte del personale interessato e la regolarizzazione contributiva effettuata, in applicazione del comma 2 dell'art.142 del DPR 1092/73, sull'ultima base stipendiale percepita alla cessazione dal servizio.

Con decisione n.66451 del 26.04.1991, ai fini ^{della} attuazione della succitata norma, è stata fatta una distinzione tra valutazione "ex novo" del periodo solo in sede di liquidazione della pensione, da quella in cui, la valutazione di che trattasi, sia un effetto del riconoscimento di tale periodo già disposto in costanza di servizio ai fini della progressione in carriera ed economica (retrodatazione giuridica della nomina in ruolo normativamente prevista). Nel primo caso, la regolarizzazione contributiva doveva essere effettuata con riferimento all'ultimo stipendio percepito, mentre

nell'altra ipotesi, occorre far riferimento alla retribuzione in godimento nel mese precedente alla data in cui avevano decorrenza gli effetti economici della retrodatazione giuridica della nomina.

Con successiva deliberazione n.108 del 30.05.1996, citata da codesto Ministero, la Sezione del controllo della Corte dei Conti, confermando che per il riconoscimento di periodi non coperti da effettivo servizio occorre un'apposita istanza degli interessati, ha dato un nuovo indirizzo interpretativo precisando che la sistemazione contributiva, può avvenire immediatamente, senza attendere il collocamento a riposo, sulla base della situazione stipendiale esistente all'atto della domanda.

IL DIRIGENTE
Dr. Vincenzo Caridi